

**Sentenza Cassazione Lavoro n°28351 del 01.12.08 - Assunzione in prova e licenziamento**

Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta a tutela del lavoratore dalla contrattazione collettiva. In tal caso la necessità della motivazione sta a dimostrare che il recesso sia stato causato da ragioni specifiche inerenti all'esperimento del periodo di prova e che non è dovuto a ragioni illecite.